

Un immenso lago scorre verso l'Adriatico, mentre i giudici aprono un'inchiesta per omicidio colposo

# Notte di speranza sul Po

Minati gli argini sul Delta, ma il mare non cambia. Il corso di venti

**La lunga lista dei colpevoli**

di GIORGIO BOCCA

Il governo ladro! Nessuno dubbia che i governi degli ultimi quaranta anni siano stati, in fatto di cura del territorio e di alluvioni, ladri e invidiosi. E che l'attuale, pur incoerente nelle intenzioni e nei fatti, non sia un po' migliore dei precedenti, basti a supportarli i parziali. Ma ora altrettanto chiaro che la gran laguna televisiva e all'estica contro il governo ci sta qualcosa di tacito, di cui è l'ora di parlare. Responsabilità degli amministratori locali, delle famiglie, dei singoli. E cominciare il popolo italiano e i suoi sindaci dovrebbe

Tutto è pronto per il mare dove piena. Ma il vento cambierà. Il corso di venti

NOTTE di speranza sul Po. Minati gli argini, la difesa se, a causa della piena, riuscendo in parte a non rinunciare più al vento sembra cambiare l'attesa. La nuova strutura ha aperto un lenocato di omicidio colposo del vescovo ai funerali di «Danni per 20 mila miliardi».

DA PAGINA 2 A 4 di ANTONIO CIANCHI, FRANCINO CLAUDI, PAOLO NESPO, MAQUA LTERO PEIRCE, F...

**Duro confronto**

# I Po ora fa meno paura

iemonte: inchiesta per omicidio colposo  
ologna: crolla un ponte FS, strage sfiorata

MA — L'Italia paese di alluvioni. Secondo alcuni, durante l'ultima piena del Po, aveva ceduto una diga che serviva per creare un bacino a valle. Il ponte era un bacino a valle. Il ponte aveva subito lesioni non era stato sottile. I treni transitavano sul ponte a passe d'uomo. In serata del treno per Portofino, un operaio del servizio lavori FS (che da oltre un mese piantonava la struttura) ha notato segni di cedimento del pilone centrale. Ha avvertito la polizia.



## UNA SVOLTA NELLA DIFESA DEL SUOLO?

Il 1994 cade a 43 anni dall'alluvione del Polesine e a 28 anni dall'alluvione di Firenze, tanto per ricordare soltanto due delle decine di momenti in cui catastrofi tutt'altro che naturali hanno ricordato agli Italiani lo stato di dissesto idrogeologico del paese.

Dopo ciascuna di queste catastrofi sono stati scritti fiumi di articoli, libri e saggi per indicare le cause delle frane e delle alluvioni e per offrire soluzioni (1): se in Italia esistesse un archivio storico dell'ambiente — delle testimonianze relative alle offese alla natura e alle proteste "ecologiche" — la parte delle frane e delle alluvioni occuperebbe un buon terzo dello spazio.

In tale storia i naturalisti italiani hanno ricoperto il ruolo di grilli parlanti, inascoltati dai governanti, irrisi

*Facciamo finalmente  
rispettare la legge  
sui bacini idrografici*

dagli speculatori che, col saccheggio del territorio e con la complicità di amministratori e governanti, hanno costruito le proprie fortune e le basi per infiniti dolori e danni per i singoli e la collettività.

Dopo il 1951, dopo il 1966 e continuamente nell'ultimo mezzo secolo — per lasciare stare gli studiosi e gli uomini politici illuminati che hanno denunciato, anche loro inascoltati, lo sfacelo idrogeologico dall'unità d'Italia in avanti — il rimedio per evitare le future alluvioni è stato visto in una politica di difesa del suolo, in leggi moderne, in adeguati stanziamenti per il rimboschimento, nella regolazione del corso dei fiumi per la restituzione alla collettività dei diritti delle acque e degli spazi demaniali fluviali, privatizzati nel corso dei secoli.

Decine di disegni di legge sono stati proposti e sono miseramente naufragati, fino al 1989 quando il Parlamento ha finalmente approvato una legge sulla difesa del suolo, la legge n. 183.

Questa legge introduce alcune importanti innovazioni nella politica del territorio, e in un certo senso, rappresenta una vera e propria riforma istituzionale.

Sulla base di considerazioni ovvie – per qualsiasi naturalista e geografo, ma anche per qualsiasi persona di buon senso – la legge riconosce che le azioni per la difesa del suolo, l'approvvigionamento idrico e la lotta all'inquinamento possono essere condotte soltanto nell'ambito di nuove unità amministrative territoriali: i bacini idrografici.

Viene così riconosciuto che, al di sopra di comuni, province, regioni, i cui confini amministrativi non hanno niente a che vedere con considerazioni ecologiche e con una logica di pianificazione territoriale, l'unica unità di pianificazione veramente significativa è il bacino idrografico.

Un bacino idrografico ha confini geografici ben definiti, almeno nelle zone di collina e montagna che sono poi la maggior parte del territorio nazionale; nelle zone di pianura è possibile, anche se talvolta non facile, per le complicate e invisibili connessioni fra acque di subalveo e del sottosuolo, riconoscere i collegamenti fra bacini idrografici (che spesso si presentano come esportazioni di acqua da un fiume a un altro, in qualche caso da un bacino idrografico all'altro).

Tutto ciò che interessa l'ambiente avviene nell'ambito del bacino idrografico: il moto delle acque, il flusso dei prodotti di erosione del suolo, il movimento e la trasformazione delle scorie delle attività agricole, industriali e urbane presenti nel territorio del bacino (2)

Se si vogliono intraprendere azioni per la lotta all'erosione, o per la depurazione delle acque, o per la difesa delle coste e spiagge, bisogna prendere decisioni che coinvolgono ciascun bacino idrografico nella sua interezza.

La legge 183 spiega che tali azioni presuppongono la redazione di un "piano di bacino" e specifica bene i contenuti e le finalità di tale piano.

La legge prescrive che la redazione dei piani di bacino e la loro attuazione devono essere condotte nell'ambito di speciali autorità o comitati di bacino idrografico, nei quali devono essere presenti i rappresentanti degli enti locali territorialmente competenti, coadiuvati da appositi comitati tecnici.

## Struttura della Legge 183/1989

La legge 183/1989 è largamente inattuata e ritengo che sia compito (e dovere) delle associazioni naturalistiche



creare un movimento di opinione e avviare azioni pedagogiche, per farla meglio conoscere, e creare un movimento di protesta e di lotta contro le inadempienze.

Per potere intervenire criticamente su quanto viene fatto, o non viene fatto, per attuare la nuova gestione del territorio secondo i bacini idrografici, bisogna considerare almeno i caratteri principali della struttura della legge e dei documenti collegati.

---

*I devastanti  
effetti di  
un'alluvione*

*A destra:  
le praterie d'alta  
quota dei Lessini:  
un ambiente  
fortunatamente  
non a rischio*

---

(1) Il documento di base è rappresentato dalla Legge 18 maggio 1989 n. 183: "Norme per il riassetto organizzativo della difesa del suolo", pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 120, del 15 maggio 1989. Il fascicolo comprende 29 pagine.

L'art. 1, molto importante, specifica le finalità della legge e il primo comma dice che la legge "ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico



per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi". Non solo, quindi, difesa del suolo contro l'erosione, ma anche gestione delle acque e difesa ambientale al fine di uno sviluppo economico e sociale che deve essere "razionale"

Seguono le definizioni di acque, corso d'acqua, bacino idrografico. L'ultimo comma stabilisce che "le disposizioni della legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione". Anche questa solennità costituzionale è un punto da sottolineare.

Molto importante è l'art. 3 che stabilisce le attività di "pianificazione, programmazione e di attuazione" degli interventi destinati a realizzare le finalità dell'art. 1. L'importanza sta nel fatto che tali finalità comprendono la difesa del suolo, il rimboschimento, la difesa degli estuari e dei delta dei fiumi, il contenimento dei fenomeni di intrusione di acqua marina, il ripascimento degli arenili, la gestione integrata dei servizi di acquedotti, eccetera. Importante è l'affermazione che la lotta agli inquinamenti deve avvenire non solo con filtri e depuratori, ma anche attraverso la trasformazione dei cicli produttivi industriali e il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura.

Il comma 2 dell'art. 3 insiste che le attività previste dalla legge richiedono il "coordinamento e la collaborazione" fra i soggetti pubblici interessati al fine di garantire, nelle varie parti del paese, condizioni di "salvaguardia della vita umana e del territorio". Dopo aver elencato le competenze degli organi centrali dello stato, all'art. 10 vengono indicati i compiti delle regioni che devono attivare la costituzione di "comitati di bacino per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale" e indicare norme per la redazione dei relativi piani di bacino.

L'art. 12 stabilisce che, nei vari bacini idrografici di rilievo nazionale (elencati nell'art. 14 come segue: Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Adige, Po, Arno, Tevere, Liri-Garigliano, Volturno) viene istituita una "Autorità di bacino" che comprende un comitato istituzionale (con rappresentanti degli enti locali), un comitato tecnico, una segreteria generale.

Per qualche strano criterio, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione hanno una sola autorità di bacino, così come Liri-Garigliano e Volturno hanno anch'essi una sola autorità di bacino.

L'articolo 15 elenca i bacini idrografici di interesse interregionale, per ciascuno dei quali deve essere nominato, "d'intesa" fra le regioni, un "comitato istituzionale" di bacino e un "comitato tecnico".

Molto importante l'art. 17 che spiega le finalità del piano di bacino e le informazioni che esso deve conte-

nera. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale. Seguono le informazioni sui piani di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art. 18), di rilievo interregionale (art. 19) e di rilievo regionale (art. 20). Seguono poi norme sui piani di interventi, sui finanziamenti, le norme transitorie, eccetera.

(2) Importante è pure il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990: "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 79, del 4 aprile 1990, pagine da 7 a 14.

In questo decreto sono elencati e prescritti numerosi adempimenti di carattere conoscitivo che rappresentano, per ciascun bacino, l'indispensabile base per potere fare programmi coordinati.

(3) La Legge 7 agosto 1990, n. 253: "Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 205, del 3 settembre 1990, pagine 3-13. Essa riguarda la soluzione di vari problemi conflittuali nei rapporti fra stato e regioni e le competenze e struttura della speciale autorità per il bacino "sperimentale" regionale del Serchio in Toscana.

(4) Ancora più importante, infine, è il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992: "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8, dell'11 gennaio 1992, pagine 3-6. Questo decreto indica nei dettagli l'insieme delle conoscenze che devono essere raccolte per la redazione dei piani di bacino.

### I nemici della legge 183

Lo spirito che ha animato i legislatori (il lavoro si è svolto prevalentemente, nel corso della X legislatura, nell'ambito della Commissione ambiente del Senato, di cui io stesso facevo parte) prevedeva esplicitamente che ciascuna regione (nel caso dei bacini interregionali) o ciascun ente locale dovesse operare in collabo-

razione con altri. Le spese per la difesa del suolo, per i depuratori, per l'uso delle acque, avrebbero dovuto essere fatte nell'ambito di un piano di bacino complessivo concordato fra regioni e enti locali vicini.


Questi enti hanno ben presto capito che collaborare significa dover dividere una parte del potere e delle competenze con altre regioni o enti locali presenti in ciascun bacino idrografico e alle regioni la cosa non è piaciuta affatto; alcune hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale su alcuni dettagli della suddivisione delle competenze della legge.

Poiché, peraltro, con il passare del tempo, la legge non poteva essere elusa a lungo, sono state costituite alcune autorità o comitati di bacino e i relativi comitati tecnici e segreterie tecniche, con il retropensiero di continuare a dividersi, ciascuna regione, i finanziamenti per i territori di rispettiva "competenza".

I "piani di bacino", che la legge spiega bene come devono essere fatti, o non sono stati fatti o sono stati intesi come elenchi delle cose da fare e delle spese considerate prioritarie.

Le regioni non hanno proceduto a svolgere, per ciascun bacino idrografico, le indagini territoriali prescritte dal DPR del 7 gennaio 1992 (n. 4 dell'elenco sopra riportato) né a redigere i relativi documenti.

Per farla breve la legge 183 è stata ed è costantemente violata nella lettera e nello spirito. Lo dimostra





---

*Un'immagine  
ormai storica: la  
famosa frana  
della Valtellina.*

*In basso:  
Un disboscamen-  
to così pesante  
non giova certo  
alla funzione  
protettiva  
e idro-regolatrice  
del bosco.*

---



l'avanzata e il ripetersi di fenomeni negativi dovuti proprio alla mancanza di piani di bacino: dalle frane, alle alluvioni, all'erosione delle spiagge, all'inquinamento, agli insediamenti (si pensi allo stabilimento Fiat costruito a Melfi, in Basilicata, nel bacino idrografico interregionale dell'Ofanto, anzi a poca distanza dal fiume) al di fuori di qualsiasi piano di bacino, con effetti sconvolgenti sull'idrografia superficiale e sotterranea e sull'approvvigionamento idrico della Puglia a valle.

### La contestazione dei ritardi

Proprio in questo momento in cui sembra diffondersi una ondata di nuova moralità che esige il rispetto della legge, soprattutto da parte del governo nazionale e dei governi locali, sembra opportuno che gli studiosi, i naturalisti, i movimenti di opinione e i cittadini prendano l'iniziativa perché la politica ecologica e territoriale sia ridisegnata proprio partendo dal rispetto della legge 183 e dal riconoscimento che l'amministrazione del territorio deve avvenire per bacini idrografici *e solo così*.

Alcuni temi di questa nuova contestazione contro il malgoverno territoriale si possono così indicare:

(a) Denunciare l'arroganza di molte regioni che credono di poter continuare ad amministrare il territorio sulla base dei confini geografici come se entro tali confini il territorio fosse "loro" e come se quanto avviene al suo interno non fosse legato a quanto avviene nelle regioni vicine.

(b) Far crescere un senso di solidarietà fra i cittadini che abitano in un bacino idrografico, indipendentemente dalla regione di appartenenza; tali cittadini sono infatti legati dalle uniche cose che contano, il moto delle acque, l'erosione del suolo, le scorie delle attività umane; far crescere la coscienza che gli abitanti di un bacino idrografico "appartengono" al bacino e non sono sudditi delle unità amministrative che occupano pezzi di tale bacino.

(c) Far crescere una cultura geografico-politica per cui, fin dalla scuola, i ragazzi si abituino a sentirsi cittadini e abitanti del bacino idrografico, "appartenenti" al bacino idrografico, indipendentemente dal comune, provincia o regione a cui sono "soggetti" amministrativamente.


La crescita di una cultura dell' "appartenenza" al territorio è importante anche come contrapposizione alla "soggezione" all'arroganza del potere politico-amministrativo.

(d) Diffondere una cultura amministrativa per cui l'esame critico degli interventi in un territorio – per esempio le operazioni di valutazione di impatto ambientale – devono essere fatte nell'ambito di ciascun bacino idrografico, attraverso la conoscenza di quanto avviene al suo interno e degli effetti futuri di eventuali nuovi insediamenti.

(e) Agire sugli enti locali perché rispettino puntigliosamente i dettami della legge 183, da considerare una legge di pianificazione urbanistica, più che una occasione per farsi assegnare soldi e per spenderli al di fuori di qualsiasi piano.

In particolare occorre vigilare perché siano redatti dei piani di bacino che siano conformi a quanto prescritto dalla legge. A tal fine occorre procurarsi i piani – o pseudo-piani – di bacino predisposti dagli enti locali, sottoponendoli a lettura e revisione critica pubblica, con effetti positivi ai fini della diffusione di una democrazia di base.

Di fronte alle resistenze degli enti locali è possibile ricorrere al diritto di accesso all'informazione sugli atti della pubblica amministrazione e in particolare alle informazioni ambientali, previsto nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, diritto al quale si fa troppo poco ricorso.



(f) Diffondere la cultura e la convinzione che soltanto una corretta gestione delle risorse naturali nell'ambito di ciascun bacino idrografico fornisce, in occasioni di lavoro al livello di controllo della situazione ambientale esistente, di pianificazione, di opere di rimboschimento, di costruzione di depuratori, di controllo preventivo su nuovi insediamenti.

---


*L'azione erosiva del fiume, talora, può innescare dissesti a carico della sponda dove la corrente batte*

---

(g) Ridare nuovo fiato e significato al movimento di contestazione ecologica, appiattito spesso sull' "agire localmente" perdendo di vista l'altro pezzo dell'invito che è quello di "pensare globalmente".

La cultura del pensare e ragionare "globalmente", essendo il bacino idrografico una unità ecologica e umana, un ecosistema, un micro-cosmo, che può funzionare efficacemente se le decisioni, il comportamento e le spese di ciascuna regione sono soggetti a vigile controllo da parte dei cittadini di tutto l'intero bacino.

(h) La richiesta del rispetto della legge 183 penso possa offrire una occasione per sviluppare una cultura di pianificazione dal basso: nel caso di alcuni bacini



idrografici (o, per alcuni affluenti importanti, nell'abito dei sottobacini) potrebbe essere utile creare una "autorità-ombra" di bacino, autoconvocata, che si ponga come punto di raccolta della documentazione su quanto avviene in ciascun bacino idrografico, di circolazione delle informazioni e, soprattutto, come punto di critica e controllo del comportamento e delle decisioni degli enti locali entro i confini dei bacini idrografici.

Nel discutere, con varie persone e associazioni, la utilità della creazione di "autorità-ombra" di bacino idrografico, si coglie da una parte la preoccupazione che, se si criticano le amministrazioni locali, si possa essere esclusi dall'inserimento, come rappresentanti di associazioni o di realtà locali, nelle strutture delle autorità-vere di bacino (la diabolica tentazione del consociativismo); dall'altra una specie di rigetto per il termine "ombra" che ad alcuni suona come ricordo dell'insuccesso del governo-ombra del PCI, ad altri sembra associato a qualcosa di sovversivo o bolscevico.

Chi fa questa obiezione dimentica che il termine di governo-ombra è stato coniato dai partiti di opposizione inglesi (in particolare dai laburisti quando al governo si trovavano i conservatori) e rientra proprio nelle più alte tradizioni di una democrazia in cui popolo e opposizione rivendicano il diritto di controllo e critica ai governi esistenti.

## Le autorità-ombra di bacino idrografico

Una "autorità ombra" di bacino non ha, naturalmente, nessun potere di governo o di qualsiasi altro genere e non è vincolata, come quelle vere, a reti di rapporti con le istituzioni: essa può quindi darsi la struttura che vuole. Può, per esempio, darsi un presidente nominato dal gruppo promotore, tanto per avere una etichetta equivalente a quella delle autorità-vere di bacino.

Importante è costituire una specie di "segreteria tecnica" allo scopo di raccogliere la documentazione sulle attività della autorità o dei comitati "veri" di bacino e delle regioni competenti.

La sede può essere costituita presso una delle associazioni ambientaliste, o presso un gruppo o, al limite, presso l'abitazione di una persona.

La documentazione è molto importante, a cominciare dalla cartografia del bacino idrografico e dalle pubblicazioni, spesso disponibili in abbondanza e gratuitamente, prodotte dagli enti locali su particolari aspetti della geografia, storia naturale (ma anche della storia politica e amministrativa), degli insediamenti, di ciascun bacino idrografico.

Se, in relazione ad un bacino, esiste un quotidiano locale è opportuno cominciare a raccogliere ritagli di giornale sulle attività delle autorità-vere di bacino, ma soprattutto su eventi che riguardano il bacino stesso: erosione del suolo, frane, alluvioni cave, inquinamenti (delle acque, ma anche dell'aria e del suolo), cementificazione degli alvei e degli argini, discariche di rifiuti, caratteri della zona costiera, arretramento delle spiagge, nuovi insediamenti produttivi o centrali elettriche, eccetera.

L'operazione è più facile se si tratta di un bacino piccolo (quello regionale del Cecina, in Toscana; del Bradano in Basilicata; del Crati in Calabria); diventa più difficile per i bacini idrografici più grandi nazionali e interregionali come Po, Tevere, Arno, Adige, Magra.

Per i bacini più grandi è necessario forse pensare ad autorità-ombra di bacino anche per singoli affluenti importanti (anche se la legge non prevede autorità o comitati "veri"): per esempio per il Bormida, un bacino interregionale (Piemonte-Liguria) che fa parte del bacino interregionale del Po, ma che è pieno di propri problemi di erosione del suolo, di inquinamento (stabilimento ACNA, pesticidi in agricoltura), da cui viene prelevata acqua "esportata" sulla costa ligure, una autorità-ombra potrebbe diventare sede di incontro fra interessi, spesso contrastanti, della parte ligure e di quella piemontese del bacino idrografico.

In questi casi è importante esigere che le autorità-vere dei bacini più grandi, si occupino anche dei bacini idrografici degli affluenti apparentemente secondari.

Il compito più importante delle autorità-ombra consiste

nel cercare raccordi con tutti coloro che si occupano dei problemi del bacino anche nelle regioni vicine. Talvolta anche le associazioni ambientaliste sono divise in compartimenti o sezioni che hanno gli stessi limiti geografici delle regioni, che sono afflitte da qualche forma di competizione.

Si tratterebbe di organizzare, intorno alla autorità-ombra di un bacino interregionale (pensiamo a quello del Magra, diviso fra Toscana e Liguria; a quello dell'Ofanto diviso fra Puglia, Basilicata, Campania), un lavoro comune delle persone attive nelle regioni contigue, in modo che si riconoscano unite in una sola autorità-ombra di bacino, in una comune lotta che è, nello stesso tempo, civile e di sopravvivenza ecologica. Questa è una sfida anche per le associazioni e i gruppi ambientalisti.

È inutile dire che una autorità-ombra deve riferirsi a un intero bacino idrografico di un fiume o di un affluente importante, se non si vuole cadere nella logica perversa di frazionamento, perseguita dagli enti locali!

Per tornare ai problemi della documentazione è importante raccogliere informazioni e pubblicazioni di quei gruppi che, pur non occupandosi specificamente dei problemi politico-pianificatori del bacino idrografico, hanno qualcosa a che fare con i fiumi.


Vi sono innumerevoli gruppi di "amici del fiume", i pescatori sportivi spesso sono fonti di informazioni importanti. Vi sono specialisti locali di storia dei fiumi (presenza di mulini ad acqua, storia delle modificazioni dell'alveo, delle bonifiche fluviali, modificazioni del demanio fluviale, eccetera).

Questo materiale (che, ripeto, spesso si ottiene facilmente senza alcuna spesa) è di grande utilità per il funzionamento di una autorità-ombra di bacino. La sua ricerca e raccolta è utile anche per sollecitare l'attenzione di persone, lontanissime dai problemi qui trattati, ma che possono riconoscersi unite nel comune interesse per la cultura del fiume e del suo bacino.

La visibilità esterna dell'esistenza di una autorità-ombra di bacino può avvenire in vari modi. Uno è quello tradizionale di comunicare alla stampa denunce – provenienti, appunto dalla "autorità-ombra" – sulle inadempienze delle autorità-vere.

Ad esempio: perché non è stato redatto il piano di bacino previsto dall'art. 17 della Legge 183/1989? Oppure: perché il piano di bacino redatto dalla autorità-vera non tiene conto di quanto prescritto dal comma 1, lettera a, o b, o h, eccetera, dell'art. 3 della Legge 183/1989? Oppure: perché non è stata ancora raccolta e resa pubblica la documentazione prescritta dal D.P.R. 7 gennaio 1992?

Un secondo passo importante riguarda la denuncia pubblica di azioni che sono conseguenza della mancanza di piani di bacino. Per esempio: nel caso di una alluvione perché non sono stati puliti gli alvei dei torrenti come



prescrive il comma 1 dell'art. 3 della legge 183/1989? Oppure: nel caso di un insediamento inquinante o di una discarica: come si colloca questa attività nel piano di bacino che avrebbe dovuto essere predisposto?

Oppure: si è tenuto conto di questa strada nella golena, o di questa fabbrica o allevamento zootecnico inquinanti nella predisposizione delle "attività conoscitive" previste dall'art. 2 della legge 183, e successive integrazioni?

Un terzo passo importante riguarda la presenza fisica della autorità-ombra di bacino nelle località più interne o meno accessibili del bacino idrografico. Nel caso di una frana sarebbe opportuno recarsi sul posto e dire che la frana non ci sarebbe stata se la (o le) regioni avessero adottato il piano di bacino, prescritto dalla legge, e avessero stabilito le opportune priorità di intervento.


Lo stesso discorso vale per l'erosione delle spiagge, per gli allagamenti dovuti alla mancanza di manutenzione di fiumi, torrenti, canali, fossi, tutte cose frequentissime; la autorità-ombra potrebbe intervenire proprio per denunciare le carenze rispetto alle disposizioni della legge. È evidente che una autorità-ombra non può arrivare sul posto con macchine blu e scorta di motociclisti, che

---

*Il radicale  
disboscamento  
imprime spesso  
questa fisionomia  
lunare al  
paesaggio  
dell'Italia Centrale.*

---





occorre muoversi con la propria automobile e a proprie spese o a spese di qualche associazione, ma questo, a mio parere, è ancora più significativo come testimonianza del costume di una democrazia di base indispensabile per la riappropriazione popolare dei fiumi e delle valli. Tanto più che in genere le autorità-vere di bacino non vanno a cercare sul posto il contatto con le popolazioni all'interno del bacino di loro competenza e dovrebbe così risultare più chiara la differenza fra una autorità-ombra e quella vera.

Una attenta analisi mostra che molti enti locali si sono finora comportati ignorando, o violando, la legge dello Stato: è difficile dire se da tali comportamenti possano derivare denunce alla magistratura, ma è anche probabile che, dietro opere e interventi sbagliati nei bacini idrografici, possano emergere omissioni di atti dovuti e forse anche altri illeciti.

### Problemi aperti

L'influenza degli affari di potere e di soldi intorno all'acqua è dimostrato da due leggi che tale potere è riuscito a fare approvare in chiusura della XI legislatura, proprio in questo 1994. La prima riguarda i sistemi di approvvigionamento dell'acqua potabile ed è la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse

idriche", pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, pagine 5-27.

Questa legge comincia bene perché riconosce (art. 1) che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" e che "qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale".


Però la legge non dimentica che è stata chiesta e ottenuta dai potenti interessi e aziende che vogliono gestire la distribuzione dell'acqua, e infatti all'art. 8 precisa che i servizi idrici (raccolta, distribuzione, depurazione) sono riorganizzati "sulla base di ambiti territoriali ottimali" i quali spezzano, o possono tagliare trasversalmente, i bacini idrografici inserendo, nella complicata materia, nuovi soggetti – aziende, enti di bonifica, altri enti, imprese – ciascuno dei quali svolge un pezzo di propria politica economica ed ecologica nell'ambito di uno o più bacini idrografici, vanificando la logica unitaria della legge 183/1989.

Nell'art. 17 della legge 36/1994 è previsto che l'acqua possa essere trasportata da un bacino idrografico all'altro secondo le necessità degli enti acquedottistici, previ "accordi di programma" con e fra le autorità di bacino, essendo la magica entità degli "accordi di programma" lo strumento con cui le pubbliche autorità sottomettono, in genere, gli interessi collettivi a quelli economici di singoli o di gruppi di potere.

È indubbio che gli attuali circa ottomila enti e aziende acquedottistici per ottomila comuni e per 57 milioni di persone sono troppi e che è necessario mettere ordine in questa delicata materia. Anche se l' "ordine", a dire la verità, interessa soprattutto alcune grandi imprese private che si propongono, nel nome della razionalità e della privatizzazione, di assumersi gli oneri e i profitti della distribuzione del più prezioso degli alimenti e delle merci, l'acqua potabile.

Si tratta di un altro campo di lavoro e di attenzione per le associazioni e le eventuali "autorità-ombra" perché l'acqua, senza dubbio bene di tutti, sia usata per bere, per i campi e le industrie, davvero nel nome della solidarietà e non in quello della logica del profitto privato.

La seconda legge (Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche", Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, p. 28-32) riguarda le delicate norme del codice civile che hanno finora autorizzato l'appropriazione privata – da parte dei proprietari dei terreni che si affacciano sul fiume, i cosiddetti "frontisti" – delle zone golenali demaniali divenute "libere" in seguito alla modificazione naturale – ma più spesso arti-



ficiale – del corso dei fiumi. Con l'apparente intenzione di conservare il carattere "pubblico" demaniale, di tali delicate e importanti aree, sono previsti tanti cavilli che la privatizzazione continua indisturbata.

Adirittura l'art. 5, scritto appunto nel 1994, afferma che certe azioni sono possibili "sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni", eccetera, dando per scontato che, a cinque anni dalla legge, tali "piani di bacino" richiedano ancora anni prima di vedere la luce!

### Ultime considerazioni sul governo del territorio secondo i bacini idrografici

La legge 183/1989 offre alcune utili prospettive di carattere naturalistico e territoriale, ma comporta anche alcune innovazioni non solo di carattere amministrativo.

Il senso di appartenenza di una popolazione allo stesso bacino idrografico, prima ricordato, implica una nuova dimensione della solidarietà, di grande importanza in un momento in cui sembrano prevalere gli interessi localistici e egoistici. La volontà di riconoscersi uniti nel bacino idrografico, nel porsi, come cittadini, in polemica con le autorità che gestiscono il potere locale o centrale, violando o omettendo il

rispetto delle leggi dello Stato, rappresenta, a mio parere, un passo concreto verso la consapevolezza che, davanti alle forze e alle leggi della natura, o ci si salva insieme o si è travolti tutti.

*Una bella tesi di laurea potrebbe riguardare la rassegna, ma anche solo una bibliografia, degli scritti naturalistici, scientifici, giornalistici, e delle inchieste sulle frane e alluvioni in Italia. Fra i giornalisti si può ricordare Antonio Cederna che è stato instancabile critico di un governo sempre così disinteressato alla difesa del suolo. Fra le inchieste si può ricordare quella della "COMMISSIONE DE MARCHI" che, dopo l'alluvione di Firenze, suggerì le opere che sarebbero state necessarie e che in dieci anni, ma con un investimento di 10.000 miliardi di lire (di allora) avrebbero potuto sanare le situazioni più drammatiche. A oltre un quarto di secolo di distanza non si è fatto niente. Per il bacino dell'Arno l'unica soluzione proposta è stata la diga del Bilancino, non ancora completata e, a quanto pare, fonte di scandalosi appalti e di devastazione di altri fiumi.*

*Si veda, fra l'altro: G. Nebbia, "IL BACINO IDROGRAFICO COME UNITÀ ECONOMICO-ECOLOGICA", Quaderni del Sile (Treviso), 3, (16), 48-51 (dicembre 1982);*

*"I BACINI IDROGRAFICI COME UNITÀ DI ANALISI ECONOMICO-ECOLOGICA", in: "La risorsa fiume", Ancona, Il Lavoro Editoriale, 1983, p. 26-34.*